

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 193-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE ATTAGUILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

---

Inserzione automatica delle clausole « senza spese »,  
« senza protesto » nelle cambiali e nei vaglia cambiari  
di importo non superiore a lire 100.000

---

Comunicata alla Presidenza il 2 settembre 1974

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 193 che viene all'esame del Senato, tende a sollevare i più modesti obbligati in via cambiaria, e rimasti inadempienti, dalle spese e diritti di protesto.

Poichè non si ritiene di eliminare il protesto per le molteplici ragioni accennate nella stessa relazione del presentatore del disegno di legge, si cerca di aggirare l'ostacolo producendo tuttavia le medesime conseguenze dell'abolizione del protesto.

Si propone, pertanto, di aggiungere alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e precisamente dopo l'articolo 53 un altro articolo (53-bis) con il quale si avrebbe l'inserimento di diritto della clausola « senza spese » nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100.000 nonchè la inderogabilità di essa.

Le preoccupazioni di ordine sociale ed economico del presentatore del disegno di legge nei confronti della categoria dei cittadini meno abbienti, gravati da obbligazioni cambiarie, possono essere pienamente condivise e sono meritevoli di grande attenzione.

Ma il provvedimento che viene proposto per liberare il cittadino di un onere che si appalesa iniquo, così come è stato formulato, non è stato condiviso dalla Commissione giustizia, che mi ha dato incarico di rappresentare le motivazioni del parere contrario unanimamente espresso.

La Commissione ritiene che la proposta di legge presentata è in contrasto con gli obblighi assunti dallo Stato italiano e con lo spirito della Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, resa esecutiva con regio decreto 25 agosto 1932, n. 1130.

È ben vero che la clausola « senza spese » e « senza protesto », come si è avuta premura di avvertire è inserita nella sopraddetta Convenzione di Ginevra, ma la connotazione preminente della clausola è quella di esibirsi come l'esplicazione di una determinazione volontaria di taluni protagonisti della vicenda cambiaria, particolarmente interessati ad assicurare lo svolgimento di questa, secondo i piani di sicurtà esposti dalla legge: essi soltanto, quindi, hanno la facoltà di consentire

la disapplicazione di tali piani, se lor sovengono favorevoli valutazioni di ordine morale, di correttezza e di fiducia da essi, e soltanto da essi saggiate ed apprezzate di volta in volta in termini di pratica utilità. Sarà, cioè, la convinzione che l'obbligato cambiario o il trattario onorerà il titolo alla scadenza; sarà il concordato proposito di rinnovare l'obbligazione cambiaria se alla scadenza l'emittente o il trattario avrà difficoltà ad onorarlo; saranno altre ragioni: comunque, ciascuna di esse è rimessa all'apprezzamento del traente, del girante o dell'avallante (e nel caso del vaglia cambiario sarà il prenditore ad apprezzare la convenienza di accettare che l'emittente sottoscriva il vaglia cambiario munendolo della clausola).

La clausola « senza spese », senza protesto è sostanzialmente una dichiarazione negoziale di parte che trova il suo fondamento giuridico nella autonomia privata e quindi in una valutazione individuale di ciascun soggetto, di volta in volta interessato e affinché tale strumento non produca inconvenienti ed abusi, trattandosi di derogare ad un obbligo ordinariamente essenziale del congegno cambiario, la legge lo circonda di formalità rigorose e di limitazioni.

Si evince dunque l'eccezionalità della clausola che l'ordinamento consente solo in quanto atto di autonomia privata, meritevole di tutela e derivante da una valutazione individuale del dichiarante.

Contrasta dunque con la natura della clausola « senza spese » l'inserimento obbligatorio, *ex lege*, della clausola stessa, senza peraltro l'osservanza delle formalità e limitazioni richieste dalla legge statale e da quella comunitaria (articolo 53 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e articolo 46 della Convenzione di Ginevra).

Cosicchè la proposta in esame viola la norma internazionale sotto un duplice aspetto: sotto il profilo della volontarietà in quanto la norma internazionale lascia alle parti, nella loro piena autonomia, la facoltà di decidere come meglio comportarsi, mentre la norma del progetto di legge la rende obbligatoria e sotto il profilo della ripetibilità nei confronti degli accettanti e dei giranti, soltanto nei limiti dei passaggi rispettivi;

mentre la norma del progetto dichiara che la clausola produce effetti nei confronti di tutti i firmatari e la irripetibilità delle spese, la convenzione ne accetta la ripetibilità.

L'imposizione, *ope legis*, di una clausola del tipo considerato, colpisce gravemente il traffico cambiario perchè sottrae a chi spetta, per designazione legale, il diritto di rinunciare a tale sicurtà, tra le quali, non secondaria importanza hanno quelle destinate alla pubblicità delle insolvenze e rende meno agevoli e sicuri gli strumenti predisposti dalla legge per assicurare il sollecito recupero delle somme esposte nei titoli.

Già di per sè, la clausola volontaria, genera, in pratica, notevoli difficoltà che pregiudicano il regolare corso della vicenda cambiaria.

Il disegno di legge in esame non servirà neanche a raggiungere quella utilità sociale che il proponente si riprometteva. Infatti i piccoli debitori non ricaverebbero notevoli vantaggi dalla nuova norma mentre le grosse operazioni cambiarie verrebbero tutte frazionate in cambiali da lire 100.000 con aggravio della stessa circolazione cambiaria e con grave danno per lo Stato, che, per la mancata elevazione dei protesti, vedrebbe diminuite di alcuni miliardi le proprie entrate.

Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene esprimere parere contrario alla approvazione del disegno di legge in esame.

ATTAGUILE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 53 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è aggiunto il seguente articolo 53-bis:

« Nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100.000 è inserita di diritto la clausola " senza spese ", " senza protesto ". Tale clausola, che non è derogabile dalle parti, produce effetto nei confronti di tutti i firmatari della cambiale o del vaglia cambiario e comporta la irripetibilità delle spese di protesto fatto elevare dal portatore ».